

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2756

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEONETTI, CHIOSTERGI, LEONE, SICA, MANUEL GISMONDI, LETTIERI, VOCINO, LARUSSA, PERLINGERI, PAGLIUCA, FIETTA, PIETROSANTI, COPPA, DE MARTINO CARMINE, DÈ MEÒ, SEMERARO GABRIELE, DI FAUSTO, DELLI CASTELLI FILOMENA, COVELLI, CAIATI, CASERTA

Annunziata il 6 giugno 1952

Modifica dell'aliquota dell'imposta di soggiorno

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'imposta di soggiorno costituisce il *corrispettivo di un servizio*.

Questo concetto è universalmente accettato, senza discussione alcuna da parte di Paesi ad organizzazione ed economia turistica: valga l'esempio della Francia e della Svizzera, Nazioni dove l'imposta è veramente adeguata all'odierno costo della vita e dei servizi.

Mentre tutti gli altri tributi italiani sono stati rivalutati in questo dopo guerra in una misura che varia tra le trenta e le quaranta volte rispetto al 1938, l'imposta di soggiorno, per effetto dell'ultimo provvedimento in data 13 dicembre 1946 (legge n. 555), è ancora a quota venti.

Non si può certamente difendere il concetto secondo cui un inasprimento della tassa di soggiorno provocherebbe una contrazione del traffico turistico, perché la incidenza di questa imposta sui prezzi alberghieri è di molto inferiore — in proporzione all'anteguerra — anche quando saranno in vigore le aliquote di cui all'allegato progetto di legge.

Infatti la presente proposta di legge prevede una rivalutazione da 30 a 40 volte (a seconda delle categorie), mentre è noto che i prezzi alberghieri sono aumentati di oltre cinquanta volte.

Infine si tenga ancora presente ché, rivalutando di venti volte l'imposta stessa con il precedente provvedimento surricordato, si è

omesso di estendere tale rivalutazione anche alla maggiorazione stagionale prevista dalla legge istitutiva in lire 1 (una).

Perché tutti gli Enti a favore dei quali è stata istituita la tassa di soggiorno possano godere dei benefici della rivalutazione di cui sopra, occorre che il provvedimento sia approvato con la massima urgenza per poter essere applicato prima dell'inizio della stagione turistica estiva, e cioè almeno entro il mese di giugno.

PROSPETTO DELLE TARIFFE DI IMPOSTA DI SOGGIORNO:

a) Alberghi e pensioni:

	Nel 1938	Nel 1945	Nel 1947
Categoria A . . . L.	3 —	L. 6	L. 60
» B . . . »	2,50	» 5	» 50
» C . . . »	2 —	» 4	» 40
» D . . . »	1,50	» 3	» 25
» E . . . »	1 —	» 2	» 10
» F . . . »	0,50	» 1	» 5

b) Ville e appartamenti:

» A . . . »	60 —	» 120	» 1.200
» B . . . »	40 —	» 80	» 800
» C . . . »	20 —	» 40	» 300
» D . . . »	10 —	» 20	» 100

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le tariffe della imposta di soggiorno, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 13 dicembre 1946, n. 555, sono così modificate:

a) Alberghi e pensioni:

Categoria A	L.	120
» B	»	90
» C	»	75
» D	»	45
» E	»	30
» F	»	20

b) Ville e appartamenti:

Categoria A	»	1.800
» B	»	1.200
» C	»	800
» D	»	500

ART. 2.

La maggioranza stagionale di cui all'articolo 6, lettera b) del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, è fissata nella misura massima di lire 30 per le quote giornaliere.

ART. 3.

Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote previste ai precedenti articoli 1 e 2 rispetto alle aliquote precedentemente applicate di cui all'articolo 1 del succitato decreto legislativo presidenziale 13 dicembre 1946 n. 555 viene devoluto — per le località riconosciute stazioni di soggiorno, cura e turismo, agli effetti del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 — a beneficio esclusivo delle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, ferma la percentuale attualmente in applicazione a favore degli Enti provinciali per il turismo.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.